

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1447-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1959 (Stampato n. 256)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(COLOMBO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPATARO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 luglio 1959*

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957

Presentata alla Presidenza il 26 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento di cui si chiede la ratifica fa parte di un insieme di Accordi e di Protocolli che regolano fra l'Italia e gli Stati Uniti un certo

sistema di rapporti in materia di eccedenze agricole. Tutti questi rapporti vanno inquadrati da una parte nelle disposizioni legislative americane che regolano tali eccedenze, e

dall'altra nell'insieme di Note, Accordi e Protocolli che il nostro Paese ha a mano a mano conclusi in merito.

Da parte americana le disposizioni legislative sono: *Agricultural Trade Development and Assistance Act* e successivi emendamenti, detta comunemente legge 480; *Mutual Security Act* e relativi emendamenti (M. S. A.).

In base alla prima legge (480) — titolo 1 — il Presidente degli U. S. A. viene autorizzato a cedere a Paesi amici delle eccedenze agricole contro pagamento in valuta dei rispettivi Paesi. Tale valuta viene poi utilizzata dagli U. S. A. nei Paesi stessi per scopi diversi, comunque vantaggiosi per entrambe le parti secondo lo spirito della legge citata.

In base alla seconda legge (M. S. A. Sezione 402) viene data facoltà al Presidente degli U. S. A. di assegnare a Paesi amici delle eccedenze agricole contro pagamento in valuta dei rispettivi Paesi, valuta che viene poi messa a disposizione dei Paesi stessi per essere destinata all'acquisto di propri prodotti da esportare verso terzi Paesi che fruiscono del programma americano di sicurezza reciproca (M. S. A.).

Tali operazioni, per quanto si riferisce agli accordi fra U. S. A. e Italia, vengono svolte tramite l'I. C. A. (*International Cooperation Administration*), a mezzo di speciali autorizzazioni.

Il presente disegno di legge riguarda la « Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio-1° febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957 ».

Tali accordi si concretano effettivamente in uno scambio di Note che modificano Accordi precedenti, ai quali è necessario risalire.

Infatti, il 30 ottobre 1956 veniva firmato a Roma un Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, per la cessione all'Italia di prodotti agricoli, per un ammontare complessivo di 60,8 milioni di dollari. L'Accordo si riferiva all'anno 1956-1957.

L'Accordo in questione prevedeva la cessione dei seguenti prodotti agricoli: cotone, 29,4 milioni di dollari; olii vegetali, 20,0 milioni di dollari; granturco, 7,0 milioni di dollari; tabacco, 2,0 milioni di dollari.

Per la copertura dei noli transoceanici erano infine previsti 2,4 milioni di dollari. Il controvalore in lire dei suddetti 60,8 milioni di dollari era destinato come segue:

a) prestito quarantennale al Governo italiano per promuovere programmi di sviluppo economico;

b) finanziamento delle esportazioni di merce italiana verso terzi Paesi assistiti dal Governo U. S. A. (particolarmente nell'area del Medio ed Estremo Oriente);

c) agevolare lo sviluppo di nuovi mercati per i prodotti agricoli degli Stati Uniti, e per altre spese effettuate dal Governo degli Stati Uniti in Italia;

d) fornire assistenza ad attività ed iniziative previste nel quadro del programma americano di scambi culturali ed informazioni.

Sempre in data 30 ottobre 1956 veniva poi firmato uno scambio di Note aggiuntivo all'Accordo, per definire l'impiego da parte italiana della quota di controvalore (pari a lire 28 miliardi e 500 milioni) accordata in prestito. Secondo lo scambio di Note predetto, il Governo italiano si impegnava a ripartire come segue la somma ricevuta in prestito:

per prestiti all'industria privata nel Mezzogiorno d'Italia, 11 miliardi 625 milioni di lire;

per facilitazioni creditizie al fine di sviluppare l'industria italiana e la produzione destinata all'esportazione, 6 miliardi 875 milioni di lire;

per accelerare l'opera tendente all'assorbimento della disoccupazione, 5 miliardi di lire;

per prestiti agricoli a piccoli agricoltori, cooperative agricole, ecc., 5 miliardi di lire.

Orbene, i presenti scambi di Note apportano degli emendamenti all'Accordo del 30 ottobre 1956 ed allo scambio di Note aggiuntivo all'Accordo effettuato nella stessa data.

In sintesi:

1°) lo scambio di Note del 7 gennaio 1957 relativo alla cessione di tabacco reca emendamenti all'Accordo 30 ottobre 1956, variando in aumento l'ammontare previsto per l'acquisto di tabacco, ed il conseguente ammontare per i noli transoceanici;

2°) lo scambio di Note del 28 gennaio-1° febbraio 1957, relativo all'impiego da parte italiana della quota di controvalore in lire assegnata in prestito, dispone che l'aumentato importo della quota di controvalore destinata al prestito quarantennale concesso all'Italia (1,2 milioni di dollari, pari a 750 milioni di lire) sia interamente assegnato al programma di prestiti industriali per il Mezzogiorno;

3°) lo scambio di Note del 26 marzo 1957, relativo alla cessione di olii vegetali, reca ulteriori emendamenti all'Accordo 30 ottobre 1956, aumentando l'ammontare per

l'acquisto degli olii vegetali con relative conseguenze;

4^o) lo scambio di Note del 2 aprile 1957, relativo all'impiego da parte italiana della quota di controvalore in lire assegnata in prestito, reca un ulteriore emendamento allo scambio di Note del 30 ottobre 1956 aggiuntivo all'Accordo. Dispone come per il precedente capo e cioè che l'aumentato importo della quota di controvalore destinata al prestito quarantennale concesso all'Italia sia interamente assegnato al programma di prestiti industriali per il Mezzogiorno.

Infine, lo scambio di Note effettuato il 30 gennaio 1957 tra il Ministro del bilancio e l'Ambasciata degli Stati Uniti, prevede la cessione all'Italia di cotone per l'importo di 5 milioni di dollari.

Questo Accordo rientra appunto nelle direttive della Sezione 402 del *Mutual Security Act*, di cui sopra abbiamo fatto cenno.

* * *

Il disegno di legge di cui sopra è già stato approvato dal Senato, il cui Presidente lo ha trasmesso alla Presidenza della Camera il 14 luglio 1959.

Onorevoli colleghi, riteniamo che i provvedimenti rappresentino, oltre che un vantaggio materiale per l'Italia, anche una migliore regolamentazione dei rapporti che si inquadrano ormai nel sistema degli aiuti internazionali fra le Nazioni civili ed anche per questo ne proponiamo la approvazione.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole:

Scambio di Note effettuato in Roma il 7 gennaio 1957 per la modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

Scambio di Note effettuato in Roma il 30 gennaio 1957 relativo allo Scambio di Note del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1951;

Scambio di Note effettuato in Roma il 28 gennaio-1^o febbraio 1957 relativo allo Scambio di Note del 7 gennaio 1957 sopra-citato;

Scambio di Note effettuato in Roma il 26 marzo 1957 per una ulteriore modifica del paragrafo 3 dell'articolo I e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act »;

Scambio di Note effettuato in Roma il 2 aprile 1957 relativo allo Scambio di Note del 26 marzo 1957 sopracitato.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti di America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dagli Accordi 28 gennaio-1° febbraio 1957 e 2 aprile 1957 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.